

**CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI MATELICA E ESANATOGLIA
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA
COMUNALE.**

L'anno 2019 il giorno ___ del mese di _____, tra il Comune di Matelica c.f. 00033120437, legalmente rappresentato dal Sindaco Dott. Massimo Baldini ed il Comune di Esanatoglia c.f. 00169080439, legalmente rappresentato dal Sindaco Bartocci Luigi Nazzareno, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

L'Amministrazione comunale di Matelica con delibera di C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di Esanatoglia con delibera di C. C. n. _____ del 29/08/2019, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria comunale in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART.1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Matelica e di Esanatoglia, della Provincia di Macerata, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Matelica assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 , n. 164/2000, n. 17/2003 e n. 278/2003 dell'Agenzia Segretari Comunali.

ART.4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il Vice Segretario della convenzione, soggetto in possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 —VICESEGRETARIO

Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del segretario titolare le relative funzioni vengono svolte dal vice segretario del Comune di Matelica, quale vice segretario unico della convenzione, nel rispetto sia della normativa vigente in materia, sia delle disposizioni impartite dall'Agenzia Autonoma gestione Albo Segretari Comunali e provinciali.

In caso contrario la sostituzione del segretario comunale della sede convenzionata viene richiesta dal sindaco del Comune capo — convenzione e regolamentata secondo le disposizioni dell'Agenzia autonoma dei segretari comunali e provinciali in materia di assenze del segretario comunale

ART.7 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza annuale, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

Le spese per missioni e per trasferte svolte dal segretario comunale, sono esclusivamente a carico del comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate.

Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico dell'Ente capofila.

Qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al segretario comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D. lgs. 267/2000, nonché quelle di direttore Generale, a norma e per gli effetti di cui all'art. 108 del D. lgs. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del comune interessato.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Matelica 30/36;
- Comune di Esanatoglia 6/36.

Il trattamento economico del segretario comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai precetti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Al Segretario Comunale è, altresì, attribuito un compenso annuale, denominato "retribuzione di risultato", correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti. Il compenso è liquidato

separatamente dalle amministrazioni convenzionate in un importo non superiore al 10 per cento del monte salari dell'anno di riferimento, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa. (art. 42 CCNL 16 maggio 2006)

ART.8 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno una volta all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART.9 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida per un periodo che durerà fino al termine della consiliatura del Comune di Esanatoglia a partire dalla data della presa d'atto della stessa da parte della Prefettura di Ancona, Sezione regionale della ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

Scadenza naturale,

Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;

Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 90 giorni;

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Al momento della cessazione degli obblighi convenzionali il Segretario comunale titolare avrà la facoltà (ove ne esistono i presupposti) di optare per la titolarità di uno dei Comuni convenzionati, in conformità alle vigenti disposizioni. Dei provvedimenti di costituzione, proroga e scioglimento è data immediata e tempestiva comunicazione alla sezione regionale dell'Agenzia, ora U.T.G. di Ancona, per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico del segretario comunale.

ART.10 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è attualmente classificata in classe II

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

L'eventuale riclassificazione della sede di segreteria convenzionata per superamento della soglia demografica di appartenenza dei singoli Comuni verrà disposta d'ufficio dalla sezione regionale secondo le procedure indicate dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione nazionale dell'Agenzia n. 278/2003.

ART. 11 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 12 —NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione regionale della Prefettura di Ancona per i conseguenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Matelica _____

Comune di Esanatoglia _____